

COMUNICAZIONE N. 118

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Oggetto: **Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 - C. 1334 Governo - approvato articolo aggiuntivo in materia di pubblicità sanitaria.**

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati nella seduta del 3.12.18, durante l'esame della legge di bilancio, ha approvato un articolo aggiuntivo in materia di pubblicità sanitaria presentato dall'On. Rossana BOLDI (All. n. 1) che prevede che: **"1. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria. 2. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 1, gli Ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'Ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"**.

Sarà cura di questa Federazione seguire l'iter di approvazione definitiva del disegno di legge indicato in oggetto.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE CAO
Dott. Raffaele Iandoto



IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli



MF



CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 3 dicembre 2018
105.

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. C. 1334 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 16

*Al comma 2, dopo le parole: del dissesto idrogeologico, inserire le
seguenti: delle bonifiche.,.*

16. 6. Lucchini, Binelli, Parolo, Benvenuto, Raffaelli, Gobbato,
D'Eramo, Valbusa, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Pretto,
Frassini, Ribolla, Tomasi.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

*(Ristrutturazione e messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio
Calabria)*

1. Al fine di consentire i necessari lavori di ristrutturazione e messa
in sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, è autorizzata la spesa di
15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere
sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo
1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

16. 012. *(Nuova formulazione)* Cannizzaro, Occhiuto, D'Ettore,
Santelli, Maria Tripodi, Rampelli, Crosetto, Lucaselli, Caiata, Crosetto,
Polverini, Siracusano.

ART. 25

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

Art. 25-bis.

*(Fondo per l'assistenza e l'aiuto alle minoranze cristiane perseguitate
nelle aree di crisi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale è istituito un fondo, con una dotazione di
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 4 milioni di
euro annui a decorrere dal 2021, da destinare a interventi di sostegno

prevenzione e alla terapia delle malattie tumorali e del diabete, per l'anno 2019, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro da destinare agli istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della Rete oncologica impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e di 5 milioni di euro da destinare agli IRCCS della Rete cardiovascolare impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. I fondi resi disponibili ai sensi del presente comma sono allocati nello stato di previsione del Ministero della salute, nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 55 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

41. 07. (Nuova formulazione) Sacconi Jotti, Aprea, Marin, Casciello, Marrocco, Palmieri, Mandelli, Rossello, Ruffino, Zanettin, Minardo, Cristina, Caon, Cappellacci, Cosimo Sibilia, Anna Lisa Baroni, Ferraioli, Casino, Squeri, Musella, Gagliardi, Fatuzzo, Cannatelli, Fitzgerald Nissoli, Cannizzaro.

Dopo l'articolo 41 inserire il seguente:

Art. 41-bis.

(Pubblicità sanitaria)

1. Le comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, comprese le società di cui all'articolo 1, comma 153, legge 4 agosto 2017, n. 124, possono contenere unicamente le informazioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali a garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari, escluso qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestivo, nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente, a tutela della salute pubblica, della dignità della persona e del suo diritto a una corretta informazione sanitaria.

2. In caso di violazione delle disposizioni sulle comunicazioni informative sanitarie di cui al comma 1, gli ordini professionali sanitari territoriali, anche su segnalazione delle rispettive Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o delle società iscritti e segnalano tali violazioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza. Tutte le strutture sanitarie private di cura sono tenute a dotarsi di un direttore sanitario iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo nel quale hanno la loro sede operativa entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

41. 018. (Nuova formulazione) Boldi, Panizzut, De Martini, Foscolo, Locatelli, Lazzarini, Tiramani, Ziello.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente: